

# COMUNE DI SIDERNO

( Provincia di Reggio Calabria )

## REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I DIRITTI E LE PARI  
OPPORTUNITA' PER TUTTI.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 78 DEL 2.4.98

MODIFICHE APPORTATE:

DELIBERA C.C. N. 89 DEL 24.10.2001

DELIBERA C.C. N. 54 DEL 28.07.2009

# REGOLAMENTO della COMMISSIONE comunale per i DIRITTI e le PARI OPPORTUNITA' per TUTTI

## Art 1 ISTRUZIONE E FINALITA'

- 1- Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione Comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle fasce sociali deboli.
- 2- La Commissione è organo del Consiglio Comunale, soggiace alle stesse regole delle Commissioni consiliari ed è anche organo consultivo della Giunta Esecutiva, ad eccezione della composizione e nomine.
- 3- La Commissione esercita le proprie funzioni in piena autonomia,operando anche per un rapporto costante tra le Istituzioni e le varie realtà e le esperienze delle fasce deboli del Territorio Comunale ( Diritti delle donne, anziani,minori, e diversamente abili, immigrati etc.) La Commissione può stabilire rapporti esterni e promuovere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

## Art. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime proposte e formula progetti di intervento locale per le finalità di cui all'art 1. in particolare:

- a) valuta lo stato di attuazione delle leggi riguardanti le condizioni dei soggetti disagiati nel rispetto delle leggi e dei loro diritti .
- b) Formula proposte specifiche e propone iniziative all'Amministrazione sui temi che coinvolgono il mondo femminile e le fasce sociali deboli, interfacciandosi preventivamente con gli Assessorati competenti in merito alle suddette questioni..
- c) Svolge indagini e ricerche sulla condizione del disagio in tutti i settori cittadini; di cui all'art.1.
- d) Raccoglie e diffonde informazioni riguardanti le fasce sopraindicate;
- e) Attua,in accordo con l'Amministrazione Comunale, ogni altra iniziativa idonea alla tutela delle stesse;
- f) Promuove forme di solidarietà e di cooperazione a favore delle donne e degli uomini dei Paesi extracomunitari immigrati in Italia , che risiedono od operino nel Territorio Comunale; verso le donne e i minori dei gruppi nomadi e in genere verso le famiglie disagiate del Territorio Comunale.

### Art.3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è formata da una delegata di ciascun movimento o gruppo femminile regolarmente costituito ed operante nel territorio comunale e registrato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, che provvede all'aggiornamento dei dati;
2. Le designazioni delle componenti della Commissione sono richieste dal Presidente del Consiglio Comunale alle varie organizzazioni femminili e ai vari Enti od Istituti di cui al comma 1 dell'art.3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale tiene e aggiorna il registro delle varie organizzazioni femminili operanti nel territorio comunale; richiede anche agli Enti di diritto pubblico le rispettive designazioni; convoca la Presidente della Commissione a fini consultivi.
3. La Commissione nella sua composizione è sottoposta ad approvazione del Consiglio Comunale e resta in carica fino alla scadenza dello stesso. Il suo rinnovo coincide con il rinnovo degli organi elettivi.

### Art.4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Dopo la delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, la Commissione si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale per provvedere alla elezione dell'Ufficio di Presidenza composto dalla Presidente e da due Vicepresidenti. Le sucesive convocazioni sono decise dalla Presidente della Commissione, che ne presiede e coordina i lavori .
2. Le Vicepresidenti a partire dalla più anziana in ordine di età, sostituiranno la Presidente nel caso in cui la stessa è impossibilitata, a svolgere il proprio compito.
3. La Presidente stabilisce l'ordine del giorno dei lavori di ogni seduta di Commissione, inviandolo al domicilio delle delegate sette giorni prima di ogni seduta, anche tramite l'Ufficio del Messo Comunale.Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono di volta in volta formulati in base alle proposte della Presidente, delle delegate ,del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese, salvo casi d'urgenza.

La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta alla Presidente un quinto delle delegate, entro dieci giorni dalla loro istanza. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco possono richiedere alla Presidente la trattazione di argomenti da inserire all'ordine del giorno delle sedute, per ricevere pareri della Commissione ai fini di conoscenza e di sostegno ad eventuali deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.

Gli argomenti che riguardano tutte le Categorie indicate nell'art.2 lett. A et b devono essere sottoposti al vaglio della Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese o , quando ne faccia richiesta un quinto delle delegate presenti alla seduta, a voto segreto.
6. Le delegate che senza giustificato motivo siano state assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla Commissione. Il Presidente del Consiglio provvede su informazione scritta dalla Presidente ad informare della loro decadenza le Organizzazioni o gli Istituti ed Enti di appartenenza, e a richiedere quindi la sostituzione delle delegate decadute. Le subentranti devono essere comunicate al Presidente del Consiglio per la presa d'atto. Eguale prassi è stabilita in caso di dimissioni.
7. Delle sedute di Commissione è redatto sommario verbale, a cura dell'Ufficio di Presidenza. Ogni delegata può, se lo ritiene necessario far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni. Copia del verbale viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio, che ne cura la divulgazione.
8. Il presente Regolamento può essere modificato soltanto con delibera del Consiglio Comunale. La Commissione può proporre modifiche, aggiunte o correzioni, presentando richiesta al Consiglio Comunale. Per quanto non contemplato in questo Regolamento, valgono le stesse regole stabilite per le Commissioni consiliari ed i principi dello Statuto Comunale

#### Art .5 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi di esperti esterni di riconosciuta professionalità da essa proposti al Presidente del Consiglio Comunale , che ne dispone la nomina su richiesta motivata della Commissione.
2. Le proposte dei gruppi di lavoro devono essere approvate dalla Commissione in seduta plenaria.
3. La Presidente presenta al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull' attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio Comunale pone la relazione all'esame del Consiglio.

#### Art.6 RAPPORTI ESTERNI

La Commissione cura i rapporti con enti , istituti, associazioni e organizzazioni che si occupano delle tematiche socioeconomiche della condizione femminile , dei problemi del nomadismo, dell'immigrazione extracomunitaria, dei diversamente abili, dei minori e degli anziani, al fine di concordare iniziative comuni.

## Art.7 ONERI FINANZIARI- COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione sono posti a carico di un capitolo di Bilancio comunale apposito, con una specifica attribuzione. La Commissione può richiedere all'Ufficio del Sindaco l'assistenza degli Uffici e dei Servizi Comunali.